Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 226

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 27 settembre 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Cessazione dalla carica e nomina di Membri del Gran Consiglio del Fascismo

Con R. decreto 21 agosto 1939-XVII — su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo — il fascista Tullio Cianetti ha cessato di far parte del Gran Consiglio del Fascismo a seguito della cessazione dalla carica di presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria.

Con Regio decreto di eguale data — su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo — è stata riconosciuta la qualità di Membro del Gran Consiglio del Fascismo al Consigliere nazionale Pietro Capoferri, in dipendenza della nomina a presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria.

(4258)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 11 *novembre* 1938-XVII, *registrato alla Corte dei conti addì* 25 *luglio* 1939-XVII, *registro* 6 *Africa Italiana, foglio* 132.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Campisi Baldassare di Calogero e di Ciaccio Vincenza, nato l'11 ottobre 1884, a Sambuca Zabut (Agrigento), maggiore medico s.p.e. della Divisione « Laghi ». — Ufficiale medico di vasta cultura e di alto valore professionale, direttore dei servizi sanitari di una grande unità operante in A. O. nella lontana ed inospitale regione dei laghi, dava alla complessa organizzazione del funzionamento dei servizi stessi tutta la sua fervida attività e la sua sicura competenza, ottenendone risultati per regolarità di ritmo e perfezione di rendimento. In sanguinosi combattimenti, ai posti di medicazione delle linee più avanzate, esposti spesso a violento fuoco nemico, si prodigava personalmente con ammirevole calma e sereno sprezzo del pericolo, alla cura dei feriti. — Ciclo operativo della Divisione speciale Laghi, giugno 1936-XIV - febbraio 1937-XV.

Fenzi Gianfranco di Fenzo e di Costanza Lamberti, nato a Milano il 16 ottobre 1908, tenente complemento del V battaglione coloniale. — Comandante di plotone fucilieri, con coraggio, perizia e tenacia manovrava attraverso insidie nemiche, riuscendo a portare a compimento un movimento aggirante che agevolava la manovra del battaglione. Contrattaccato da numerose forze sosteneva il combattimento con fermezza e ributtava l'avversario. — Gianagobo, 16-17 aprile 1936-XIV.

Focanti Ettore fu Giovanni e di Isolina Battistoni, nato a Roma il 2 giugno 1891, tenente colonnello del 2° battaglione arabo-somalo. — Comandante di una colonna A.S., circuito da forti formazioni ribelli in zona alta ed impervia, con energico atteggiamento offensivo riusciva a ributtare i tentativi di irruzione fatti dalle formazioni stesse e poi a sconfiggerle in due sanguinosi scontri. — Collubi, 17-23 settembre 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Bassi Alessandro di Ugo e di Abati Elvira, nato a Fabriano (Ancona) il 17 dicembre 1896 - capitano s.p.e. della Banda Dallo - R.C.T.C. della Somalia. — Comandante di una banda irregolare da lui formata, in più combattimenti svoltisi in condizioni difficili, dimostrava qualità di combattente valoroso ed avveduto, alto senso del dovere e spiccata attitudine al comando di reparto isolato. — Regione Dallo, novembre 1936-25 marzo 1937-XV.

Bottazzi Umberto, direttore di governo del R. Governo della Somalia. — In occasione di grave conflitto che aveva impegnato forte reparto di polizia, percorreva nottetempo territori malsicuri e, con la sola scorta personale, portatosi in mezzo ai rivoltosi, sprezzante del grave pericolo cui si esponeva, riusciva con opera coraggiosa ed intelligente a sedare completamente il conflitto. — Tilé (Somalia italiana), 17-18 gennaio 1936-XIV.

Mammone Giulio fu Giuseppe e di Giuliani Caterina, nato a Stignano (Reggio Calabria) il 15 agosto 1899, sottotenente s.p.e. del 3° reggimento fanteria coloniale, II battaglione libico. — Volontario in un reparto coloniale impegnato in azione, dava ripetute prove di sangue freddo ed audacia. A protezione di un fianco del proprio battaglione, impegnava e disperdeva con abile manovra, forze avversarie che minacciavano e contendevano l'avanzata. Successivamente, eseguiva un'ardita puntata entro il sistema difensivo avversario, che individuava e precisava, aprendosi a viva forza la via del ritorno. — Gola (Garamulata), ottobre 1936 - Burka, novembre 1936-XV.

Menzio Clemente, nato a Tempio Pausania (Sassari) l'8 settembre 1895, maggiore s.p.e. del 1° reggimento fanteria coloniale. — Con slancio e perizia alla testa del suo battaglione, travolgeva importanti difese nemiche ed occupava saldamente posizioni dominanti dalle quali con efficaci tiri di mitragliatrici e cannoni determinava il crollo di tutto il sistema difensivo nemico. — Gara Mulata (Harar), 10 ottobre 1936-XIV.

Polimeno Antonio di Leonardo e di Maria Portaluri, nato a Cutrofiano (Lecce) il 3 agosto 1908, sottotenente medico complemento del XII battaglione arabo-somalo. — Ufficiale medico di un battaglione indigeni, partecipava a tutta la campagna ed alle successive operazioni di polizia coloniale dando reiterate prove di slancio ed alto senso del dovere, prodigandosi instancabilmente nella cura e nel trasporto dei feriti, attraversando terreno insidioso e battuto dal fuoco nemico. Incurante del pericolo si portava sulle linee dei fucilieri per meglio assolvere la propria missione, curando e difendendo i feriti più esposti. Esempio di abnegazione e spirito di sacrificio. — Herertà-Auasc, 10 gennaio - 19 marzo 1937-XV.

Ragnini Giuseppe fu Romolo e di Rossi Antonia, nato a Milano l'11 giugno 1896, capitano s.p.e. del XXXIX battaglione coloniale. — Comandante di una banda nelle operazioni contro i ribelli in terreno desertico prendeva contatto con questi, obbligandone 400 alla sottomissione. Sebbene isolato e circondato da ingente numero di armati, con spiccato sangue freddo si rifiutava di restituire i sottomessi, riuscendo a mettersi in salvo ed a fornire preziose notizie ai comandi superiori. Già distintosi altre volte per calma, coraggio, iniziativa. — Malca Mildi, 12 febbraio 1937-XV.

Rossi Edoardo di Agostino e di Margherita Majanti, nato a Borgo S. Lorenzo (Firenze) il 13 aprile 1911, sottotenente complemento delle Forze armate del Governo Galla Sidama. — Comandante di banda irregolare, durante l'inseguimento di importante capo ribelle, dava costante prova di valore e ardimento. Pattugliatore coraggioso ed audace, combattente sereno ed intrepido affrontava con serenità ed abnegazione, fatiche e pericoli, assolvendo brillantemente tutti i compiti affidatigli dimostrando elevato senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Lago Zuai, 17 febbraio-1° marzo 1937-XV.

CROCE DI GUERRA

Asinari di San Marzano Carlo, capitano artiglieria complemento del R. Corpo della Somalia. — Commissario regionale del Modugh (Somalia), allo scopo di partecipare più attivamente alla campagna italo-etiopica, chiedeva insistentemente di essere richiamato alle armi nella sua qualità di capitano di artiglieria di complemento. Esaudito il suo desiderio assumeva, per quanto mutilato di guerra, il comando di una formazione di bande irregolari della Migiurtinia e prendeva parte a tutta la campagna distinguendosi per valore personale e facendo rifulgere le sue elette qualità militari. — Somalia-Ogaden, 3 ottobre 1935 - 5 maggio 1936-XIV.

Bacciu Fedele di Pietro Paolo e di Bacciu Maria Rosa, nato il 12 novembre 1901 a Buddusò (Sassari), tenente complemento del battaglione carri d'assalto dell'Harar. — Comandante di un plotone carri d'assalto, attaccava con fermezza e decisione nuclei ribelli, contribuendo col fuoco delle sue mitragliatrici e con ardita ed intelligente manovra all'occupazione, da parte di un battaglione libico, di importante posizione nemica. Esempio di sprezzo del pericolo e di alto senso del dovere. — Costone di Almagià, 13 ottobre 1936-XIV.

Bertero Cesare di Carlo e di Berardi Maddalena, nato a Torino il 10 gennaio 1911, caporal maggiore della 7ª batteria cammellata da 65/17. — Durante un combattimento, in una presa di posizione, di propria iniziativa, aiutato da altro nazionale, trasportava la bocca da fuoco per lungo tratto di terreno battuto da intenso fuoco nemico. Esempio di spirito di sacrificio, attaccamento all'arma. — Uadi Uara Combo, 3 marzo 1937-XV.

Bezzi Ettore di Giovanni e di Cotignoli Luigia, nato a Piangipane (Ravenna) il 1° luglio 1913, sergente del battaglione carri d'assalto del Governo Harar. — Con mossa ardita ed intelligente, si portava col suo carro, in breve tempo, alle spalle di un forte nucleo avversario appostato dietro un riparo naturale del terreno riuscendo col fuoco delle sue armi a farlo desistere dalla lotta ed a ripiegare disordinatamente. Esempio di alto sentimento del dovere e sprezzo del pericolo. — Almagià, 28 settembre 1936-XIV.

Bidinost Emilio, da Pordenone (Udine), sottotenente complemento del gruppo bande regolari dell'Uollega. — Comandante di una centuria d'armati regolari Galla, fatto segno a colpi d'arma da fuoco da parte di nuclei ribelli, si slanciava contro le posizioni da questi occupate e, con riuscita manovra, disperdeva l'avversario infliggendogli perdite e catturandogli armi. — Ancianò, 24 febbraio 1937-XV.

Bochicchio Mario di Giuseppe e di Samuele Giulia, nato a Salerno il 27 maggio 1907, tenente s.p.e. della 7ª batteria cammellata da 65/17. — Comandante di batteria impiegata in operazioni di grande polizia, durante un combattimento dimostrava coraggio e sprezzo del pericolo, dando prova di audacia e bell'esempio di fermezza ai propri dipendenti. Già distintosi per costanti prove di attaccamento al dovere e di perizia di comandante. — Uadi Uaracombo, 3 marzo 1937-XV.

Bondi Carlo da Catania, nato il 26 aprile 1911, sottotenente del V raggruppamento arabo-somalo. — Ardito comandante di plotone fucilieri, partecipava volontariamente all'inseguimento di forti nuclei di retroguardia avversari muniti di mitragliatrici. Incurante del nutrito fuoco a cui era fatto segno, con pronto intuito e sprezzo del pericolo attaccava all'arma bianca un forte nucleo di ribelli bene appostato, distruggendolo e catturando armi e munizioni. — Taggi, 10 febbraio 1937-XV.

Bucciero Mario fu Giovanni e di Elvira Ferrante, nato a Caserta (Napoli) il 17 luglio 1892 - 1° capitano s.p.e. del Centro Automobilistico della Somalia. — Comandante di autoreparto in servizio di prima linea, si distinse durante tutte le operazioni di guerra, per inesauribile attività, serena coscienza del dovere e sprezzo del pericolo. — Fronte Somalo, novembre 1935-maggio 1936-XIV.

Buttiglioni Giovanni di Rocco, nato a Taranto il 18 agosto 1909, tenente s.p.e. dell'XI battaglione arabo-somalo. — Partecipava volontariamente a numerosi combattimenti contro forti nuclei ribelli. Comandante di compagnia fucilieri, durante il combattimento che si concludeva con la disfatta dell'armata di ras Destà, con capacità e sprezzo del pericolo guidava i suoi ascari all'assalto di forti gruppi ribelli bene appostati in fitta boscaglia, infliggendo loro perdite e catturando armi e munizioni. Esempio di alto senso del dovere e slancio. — Chevenna-Ponte Abù, 1° febbraio-5 marzo 1937-XV.

Caldi Livio fu Amleto e fu Maria Poggioli, nato a San Giorgio di Piano (Bologna) il 13 dicembre 1910, tenente complemento dell'XI battaglione arabo-somalo. — Durante varie azioni di rastrellamento dava ripetute prove di slancio e capacità. In tre successivi scontri contribuiva al buon esito delle azioni. Alla testa dei suoi ascari si portava ove più intensa era la lotta dando prova di intuito e coraggio, distinguendosi per tenacia ed ardire. Snidava ed inseguiva elementi ritardatari ribelli, balzando fra i primi sulla posizione nemica, dimostrando sereno sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere. — Zona di Laghiccià, 8 febbraio 1937-XV.

Cobolli Gigli Giuseppe, Ministro dei lavori pubblici. — Nella sua qualità di Ministro dei lavori pubblici, allo scopo di assicurarsi di persona della buona e rapida esecuzione degli ordini e direttive da lui stesso dettati per la costruzione delle strade imperiali, sprezzando ogni pericolo, compiva con automezzi e con aerei numerose ricognizioni in regioni ancora infestate dai ribelli e col suo magnifico esempio di fede e di valore personale esaltava l'attività dell'esercito dei lavoratori impiegati nella ciclopica opera, dando così vita, attraverso innumeri difficoltà e con celerità che non ha riscontro nel passato delle imprese coloniali, al primo grande monumento della civiltà fascista sulle nuove terre. — A.O.I., settembre 1936-XIV - marzo 1937-XV.

Cormio Luigi di Raffaele e di Mazzobrio Giovanna, nato a Milano il 6 dicembre 1911, sottotenente complemento del 3° reparto pontieri del genio della Somalia. — Addetto ad un battaglione prima comandante di plotone di un reparto pontieri in seguito, assolveva pienamente i vari compiti affidatigli dimostrando in ogni circostanza sprezzo del pericolo e spirito di sacrificio. Durante aspro combattimento, in difficili condizioni di tempo e di luogo, riusciva tempestivamente ad attuare le opere e le manovre atte a regolare il passaggio delle truppe operanti attraverso « uadi », nonostante l'intenso fuoco nemico. Esempio di virtù militari. — Piana di Uarandab - Selch Hosc - Birgot - Hamanlei - Sassabanech - Dagabur, Giggiga - Diredaua, 19 aprile-29 maggio 1936-XIV.

Cupani Luigi di Santo e fu Bolzani Adele, nato a Milano il 2 ottobre 1911, sergente della Banda irregolare Dallo. — Addetto al Comando di una banda irregolare, alla quale si era fatto assegnare volontariamente, durante le operazioni di grande polizia che conducevano alla conquista del Bale, dimostrava alto spirito di sacrificio, coraggio e sprezzo del pericolo, prodigandosi in ogni circostanza nell'assolvimento dei vari compiti affidatigli. — Regione Dallo, novembre-marzo 1936-1937-XV.

Fabbri Gaetano fu Attilio e di Maria Ruggeri, nato il 27 maggio 1899 a Bologna, tenente complemento del XIII autoreparto speciale del genio. — Ufficiale automobilista di provata perizia, attività e zelo nel compimento del proprio dovere. Si è sempre distinto per l'ardente spirito di combattente. Durante le operazioni per la conquista di Neghelli e dell'Hararino ha portato a termine missioni difficili e pericolose, assolvendo il proprio compito con mirabile calma e sprezzo del pericolo. Esempio di dedizione al dovere e spirito di sacrificio. — Somalia, agosto 1935-XIII - maggio 1936-XIV.

Frattarelli Francesco di Silvio e di Daniela Bartolomucci, nato a Pastena (Roma), il 29 marzo 1909, tenente s.p.e. della 7ª batteria cammellata da 65/17. — Sottocomandante di batteria cammellata durante un combattimento, con calma e capacità ammirevoli dirigeva le operazioni per la presa di posizione del reparto. Sereno ed incurante dell'intenso fuoco avversario, disciplinava il tiro dei pezzi infondendo col suo contegno fiducia e coraggio nei dipendenti, contribuendo alla riuscita del tiro. — Uadi Uaracombo, 3 marzo 1937-XV.

Frattari Ettore, capitano complemento, capo della Segreteria di S. E. il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste. — Ufficiale richiamato al seguito di un'alta personalità incaricata di una speciale missione nel territorio dell'Impero, effettuava numerosi voli partecipando altresì con sereno entusiasmo ed alto senso del dovere alle azioni di guerra effettuate dal proprio equipaggio. — Cielo dell'Impero, febbraio 1937-XV.

Gana Leonardo fu Giuseppe e fu Masu Matilde, nato ad Arzana (Nuoro) il 29 aprile 1893, segretario federale dell'Eritrea. — Segretario federale dell'Eritrea durante la campagna italo-etiopica ha svolto con salda fede e fervido entusiasmo alta opera di assistenza agli operai al seguito delle truppe operanti, sottoponendosi con il più lieto animo a disagi e pericoli di ogni genere e dando prova di carattere fermissimo nelle più critiche situazioni. A Mai Lahala in occasione del tragico eccidio degli operai del cantiere Gondrand dimostrò molto coraggio, sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere. — Campagna italo-etiopica, 1935-1936-XIV.

Gra Eugenio, ingegnere capo compartimento dell'Azienda Stradale. — Capo compartimento dell'azienda stradale nella zona di Dessiè, al fine di attuare il grandioso programma della prima rete stradale dell'impero, incurante di ogni pericolo percorreva instancabilmente regioni ancora infestate dai ribelli, in automezzo e in aereo, e dava con la sua presenza e con l'esempio del valore personale, incitamento agli operai e celere ritmo ai lavori. — Zona di Dessiè, settembre 1936-30 marzo 1937-XV.

Ghetti Renato fu Romeo e di Benini Emilia, nato a Forlì il 14 ottobre 1905, tenente s.p.e. del battaglione carri d'assalto dell'Harar. — Già seriamente provato durante precedenti fatti d'arme, si distingueva particolarmente, come comandante di autoblindate durante un attacco ad un presidio isolato nel corso delle grandi piogge, in cui, superando, sotto il fuoco, asprezze di terreno pantanoso, interveniva in rinforzo di un battaglione duramente impegnato da forze soverchianti con decisa e tempestiva azione di fuoco. — Zona del Cercer, settembre 1936-XIV.

Manuele Eliseo di Pietro e fu Zambelli Maria, nato il 24 novembre 1911 a Langosco (Pavia), caporal maggiore della 7ª batteria cammellata da 65/17. — Durante un combattimento, in una presa di posizione, di propria iniziativa, aiutato da altro nazionale, trasportava la bocca da fuoco per lungo tratto di terreno battuto da intenso fuoco nemico. Esempio di spirito di sacrificio, attaccamento all'arma. — Uadi - Uara Combo, 3 marzo 1937-XV.

Molteni Carlo di Mario e di Verga Rosa, nato a Cermenate (Como) il 7 giugno 1910, caporale genio della Somalia. — Radiotelegrafista montatore di provata capacità tecnica e di elevate qualità militari, ha partecipato alla conquista dell'impero, assolvendo lodevolmente i vari compiti affidatigli, dimostrando sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere. Durante aspro combattimento, per riattare un collegamento, non esitava ad attraversare zone insidiate per raggiungere il comando di una banda impegnata la cui stazione radio non rispondeva alla chiamata di quella del comando colonna. — Somalia, gennaio-maggio 1936-XIV.

Olivieri Bernardo fu Carlo e di Francheo Enrichetta, nato a Rivalta Bormida (Alessandria) il 18 agosto 1885, generale della giustizia militare. — Capo della giustizia militare in A. O., ha partecipato

a tutta la campagna italo-etiopica dando costante prova di coraggio, di ardimento e di cosciente sprezzo del pericolo. Per meglio assolvere i compiti inerenti alla sua alta carica, non ha esitato ad affrontare lunghi e pericolosi voli attraverso regioni occupate dal nemico e ad affiancarsi ai reparti operanti, dimostrando, in ogni circostanza il più alto spirito di abnegazione e sacrificio. — Campagna italo-etiopica, 1935 - 1936-XV.

Paolillo Alberto, Segretario particolare di S. E. il Ministro per i lavori pubblici. — Segretario particolare del Ministro dei lavori pubblici, al seguito del suo capo, durante tre visite ai territori dell'impero per controllare, coordinare, accelerare l'esecuzione delle strade sui territori di recente occupazione, dava ripetute sicure prove di sprezzo del pericolo e di valore personale, compiendo numerose ricognizioni, in aereo e con automezzi, in regioni ancora infestate dai ribelli. — A.O.I., settembre 1936-XIV 30 marzo 1937-XV.

Pellegatti Daniele di Umberto e di Giuseppina Oldini, nato a Salara (Rovigo) il 25 gennaio 1911, soldato del XIII battaglione mitraglieri. — Durante il combattimento di Monte Cocozza difendeva la sua mitragliatrice da un nucleo di ribelli che tentava di impossessarsene e metteva in fuga i ribelli stessi con lancio di bombe a mano. — Monte Cocozza, 20-28 novembre 1936-XV.

Petretti Arnaldo fu Paolo e di Lucia Incontri, nato a Orbetello (Grosseto) il 13 dicembre 1878, Vice Governatore generale dell'A.O.I. — Nell'attentato del 19 febbraio sebbene colpito più volte da schegge di bomba mantenne ammirevole contegno e sangue freddo rimanendo nel palazzo del Governo e ristabilendo la tranquillità turbatavi dall'avvenimento. Successivamente continuò a disimpegnare le sue funzioni a malgrado le ferite dando preclaro esempio di attaccamento al dovere e forza d'animo, come già aveva dimostrato di possedere nell'attacco dei ribelli ad Addis Abeba, sebbene giuntovi da pochissimi giorni. — Addis Abeba, 28-29-30 luglio 1936 e 19 febbraio 1937-XV.

Pini Giuseppe, ingegnere, Presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici. — Delegato dalla fiducia del Ministro dei lavori pubblici a dirigere il complesso e grandioso lavoro delle strade imperiali dell'Africa Orientale Italiana, dedicava all'assolvimento del compito affidatogli tutte le energie fisiche e spirituali e, trasfondendo nell'esercito dei dirigenti e lavoratori la sua fede e la sua volontà, in pochi mesi dall'occupazione dei nuovi territori assicurava il regolare svolgimento delle comunicazioni essenziali e vitali con la capitale dell'impero. Incurante di ogni pericolo, percorreva instancabilmente regioni ancora infestate dai ribelli, in automezzo e in aereo, per coordinare l'esecuzione dei lavori e per imprimere a questi il ritmo imposto dalle esigenze politico-militari ed economiche. Altro sicuro esempio di valore personale dava in occasione dell'attentato alla persona del Vice Re eseguito da alcuni ribelli, durante il quale rimaneva anche ferito da schegge di bombe a mano. — A.O.I 1936-XIV - 30 marzo 1937-XV.

Renzi Cesare, ingegnere capo compartimento dell'azienda stradale. — Capo compartimento dell'azienda stradale della zona di Gondar, al fine di attuare il grandioso programma della prima rete stradale dell'Impero, incurante di ogni pericolo percorreva instancabilmente regioni ancora infestate dai ribelli, in automezzo e in aereo, e dava, con la sua presenza e con l'esempio del valore personale, incitamento agli operai e celere ritmo ai lavori. — Zona di Gondar, settembre 1936-XV - 30 marzo 1937-XV.

Rocca Lorenzo di Secondo e di Ferro Rosina, nato ad Alba (Cuneo) il 30 ottobre 1910, tenente s.p.e. della Colonna Generale Navarrini. — Di belle doti e di solida preparazione, si è sempre prodigato, specie nelle più difficili e rischiose contingenze, con slancio e competenza. In combattimento, specialmente nell'azione di Chevena, si è comportato coraggiosamente, dando reiterate prove di serenità e risolutezza. — Chevena, gennaio 1937-XV.

Saccani Emilio di Giacomo e di Merati Rosa, nato il 15 febbraio 1909 a Milano, sergente maggiore della banda irregolare « Dallo ». — Addetto al comando FF. AA. della Somalia, chiedeva insistentemente di essere assegnato ad una banda irregolare impegnata in operazioni, partecipando con essa a tutto il ciclo operativo, assolvendo pienamente i compiti affidatigli, in condizioni particolarmente difficili di ambiente e di terreno, e distinguendosi per valore, sprezzo del pericolo, tenacia e spirito di sacrificio. — Regione Dallo, novembre 1936 - marzo 1937-XV.

Salemi Antonio di Carmelo e fu La Barbera Giovanna, nato a Marineo (Palermo) il 7 aprile 1911, caporale del genio della Somalia. — Caporale radiotelegrafista di elevate qualità militari e tecniche, ha partecipato alla conquista dell'Impero prendendo parte a tutte le operazioni. In seguito ad un'infiltrazione nemica, rimaneva tranquillo ed impassibile al suo posto di lavoro e di responsabilità, fino a quando non riceveva l'ordine, da parte di un ufficiale, di coadiuvare i fanti a respingere il nemico. Durante la conquista di Gunugadu confermava il suo elevatissimo spirito di sacrificio ed il suo sprezzo del pericolo rimanendo alla sua stazione radio sotto il tiro avversario. — Vallone della Morte - Gunugadu (Somalia), aprile - maggio 1936-XIV.

Santillo Tommaso fu Clemente e di Teresa Scognamiglio, nato a Casapulla (Napoli) il 14 marzo 1907, capitano medico s.p.e. della divisione Libia. — Alla direzione di unità sanitaria, nel corso della campagna in Africa Orientale, partecipava con reparti libici a vari vittoriosi combattimenti, dimostrando sempre passione, perizia e slancio. Esempio di elevati sentimenti e di operosità. — Campagna A. O., 29 marzo 1937-XV.

Sfondrini Domenico, ingegnere capo compartimento dell'azienda stradale. — Capo compartimento dell'azienda stradale nella zona di Addis Abeba, al fine di attuare il grandioso programma della prima rete stradale dell'Impero, incurante di ogni pericolo percorreva instancabilmente regioni ancora infestate dai ribelli, in automezzo e in aereo, e dava, con la sua presenza e con l'esempio del valore personale, incitamento agli operai e celere ritmo ai lavori. — Zona di Addis Abeba, settembre 1936-XIV-marzo 1937-XV.

Tassinari Giuseppe, nato a Perugia il 16 dicembre 1891, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. — Incaricato di una importante missione nel territorio dell'Impero al fine di poter raccogliere i necessari dati inerenti all'incarico ricevuto, ricorreva, con perfetto stile fascista, all'ausilio del mezzo aereo, raggiungendo con tal mezzo i più lontani confini dell'Impero. Nei voli effettuati sorvolava zone impervie e pel terreno e per la manifesta ostilità degli abitanti, partecipando altresì, con giovanile entusiasmo e sereno coraggio, alle azioni di guerra effettuate dal proprio equipaggio. — Cielo dell'Impero, febbraio 1937-XV.

Tomaiuoli Gino di Donato e di Dora Venturi, nato a Conegliano Veneto il 26 maggio 1909, sottotenente complemento della 3ª batteria someggiata Divisione « Libia ». — Durante quattro combattimenti contro formazioni ribelli, guidate da importanti capi, dava continue prove di ardimento e sprezzo del pericolo, dirigendo il tiro della sua sezione sotto violenta reazione avversaria. Esempio di dedizione e preclari doti militari. — Ueghé-Tamamò-Guré, 21 febbraio - 5 marzo 1937-XV.

Torti Vittorio di Mario e di Canegallo Margherita, nato a Tortona (Alessandria) il 5 marzo 1909, sottotenente complemento del 5° raggruppamento arabo-somalo, XI battaglione. — Incurante del pericolo, ed interpretando con felice iniziativa gli ordini ricevuti, alla testa del proprio plotone si lanciava all'attacco di nuclei ribelli superiori in numero sgominandoli a colpi di bombe a mano ed all'arma bianca, infliggendo loro gravi perdite in uomini e materiali. Volontario in azioni di rastrellamento si distingueva per audacia, slancio e coraggio. — Chevena-Ponte Abu, 1-28 febbraio 1937-XV.

(3464)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 1° luglio 1939-XVII, n. 1383.

Modificazione allo statuto dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 29 marzo 1928, n. 631, recante provvedimenti in favore delle piccole industrie;

Visto il R. decreto 24 agosto 1928, n. 2431, che approva lo statuto dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. n. 52 dello statuto dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie approvato con il R. decreto 24 agosto 1928, n. 2431, è modificato come segue:

« La Sezione autonoma di credito per le piccole industrie e l'artigianato ha lo scopo di esercitare, in Italia e nelle Colonie, il credito a favore delle piccole industrie e l'artigianato, sia nei riguardi dello sviluppo e dell'impianto di tali industrie, sia nei riguardi della produzione, del commercio e dell'esportazione dei prodotti. A tal fine la Sezione potrà effettuare, eccetto sempre la raccolta di depositi fiduciari per qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, tutte le ordinarie operazioni di Banca, che non abbiano carattere di speculazione ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

LANTINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, *foglio* 104. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 agosto 1939-XVII, n. 1384.
Collocamento fuori ruolo di personale di concetto della Ragioneria generale dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, contenente disposizioni riguardanti la posizione dei funzionari fuori ruolo;
Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;
Visto il R. decreto 23 agosto 1934-XII, n. 1440;
Vista la legge 26 luglio 1939-XVII, n. 1037;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, i funzionari della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato, possono essere collocati fuori ruolo, nel limite complessivo di venti, dei quali non più di tre di grado quinto, con le norme stabilite dal Regio decreto medesimo, e ferma l'osservanza del disposto dell'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, quando siano messi a disposizione del Ministero degli affari esteri per prestare servizio fuori del Regno o quando siano destinati a prestare servizio alle dipendenze del Partito Nazionale Fascista e relative organizzazioni, o presso Opere nazionali, Istituti ed Enti considerati negli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18.
Il R. decreto 23 agosto 1934-XII, n. 1440, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, *foglio* 106. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 settembre 1939-XVII, n. 1385.
Approvazione dello statuto del Reale istituto nazionale di alta matematica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1129, con la quale è stato fondato in Roma il Reale istituto nazionale di alta matematica;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto del Reale istituto nazionale di alta matematica, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 settembre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, *foglio* 103. — MANCINI

Statuto del Reale istituto nazionale di alta matematica

Art. 1.

La sede del Reale istituto nazionale di alta matematica, nella Città universitaria di Roma, è presso l'Istituto matematico della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Regia università o in edificio contiguo all'uopo costruito.
Nel primo caso l'assegnazione dei locali, vien fatta dal Consiglio di amministrazione della Regia università, sentito il Senato accademico.

Art. 2.

Qualora il direttore dell'Istituto nazionale per le applicazioni del calcolo del Consiglio nazionale delle ricerche non faccia parte per altro titolo del Comitato scientifico dell'Istituto di cui all'art. 6 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1129, esso interverrà con voto deliberativo alle sedute del Comitato medesimo per tutti gli oggetti concernenti la collaborazione tra i due Istituti ai sensi dell'art. 1°, lettera *d*), della legge anzidetta.

Art. 3.

L'Istituto adempie ai fini indicati all'art. 1° della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1129, nei seguenti modi:

I) mediante corsi sistematici di carattere postuniversitario sui rami in formazione delle scienze matematiche, da tenersi dai professori di ruolo dell'Istituto e dagli eventuali professori incaricati;

II) col promuovere:

a) conferenze o cicli di conferenze di scienziati italiani o stranieri sui più recenti indirizzi di studio;

b) relazioni bibliografiche sugli indirizzi medesimi, pubblicazioni di monografie;

c) studi, riassunti, discussioni fra professori e studiosi su lavori originali e su opere matematiche italiane e straniere e sulle questioni e problemi sottoposti all'Istituto;

III) coll'assegnare borse di studio a studiosi italiani e stranieri.

Il Comitato scientifico potrà determinare altri modi d'adempiere alle finalità dell'Istituto, subordinatamente a quelli sopra indicati, e previo assenso del Consiglio d'amministrazione, in quanto essi importino onere finanziario.

Art. 4.

L'Istituto di alta matematica si giova della biblioteca esistente presso l'Istituto matematico della Regia università di Roma; le pubblicazioni e i volumi, acquistati dall'Istituto di alta matematica o che perverranno ad esso, passeranno in dotazione alla biblioteca suddetta.

Art. 5.

I tre posti di ruolo dell'Istituto vengono ricoperti da un professore di alta geometria, da un professore di alta analisi e da un professore di applicazioni di alta matematica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 24 aprile 1939-XVII, n. 1386.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio delle Fondazioni Giulio Bertuzzi e Giubileo 60 anni di Regno di S. M. Francesco Giuseppe I, in Zara.

N. 1386. R. decreto 24 aprile 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio delle Fondazioni Giulio Bertuzzi e Giubileo 60 anni di Regno di S. M. Francesco Giuseppe I, in Zara, viene trasformato, previa fusione delle Fondazioni stesse sotto l'amministrazione dell'Ente comunale di assistenza e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1939-XVII

REGIO DECRETO 10 giugno 1939-XVII, n. 1387.

Erezione in ente morale della Fondazione « Contessa Giulia Baldelli ved. Tommasi », in Firenze.

N. 1387. R. decreto 10 giugno 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la Fondazione « Contessa Giulia Baldelli vedova Tommasi », con sede in Firenze, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione dell'Ente comunale di assistenza e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1939-XVII

REGIO DECRETO 12 giugno 1939-XVII, n. 1388.

Istituzione di un Regio Vice consolato di 1ª categoria in Mossul e soppressione del Regio Vice consolato in Amman.

N. 1388. R. decreto 12 giugno 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito in Mossul un Regio Vice consolato di 1ª categoria e viene soppresso il Regio Vice consolato in Amman che viene considerato a tutti gli effetti Agenzia consolare.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1939-XVII

REGIO DECRETO 13 luglio 1939-XVII, n. 1389.

Erezione in ente morale della Società italiana di statistica, in Padova.

N. 1389. R. decreto 13 luglio 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Società italiana di statistica, con sede in Padova, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1939-XVII

REGIO DECRETO 4 agosto 1939-XVII.

Nomina dell'avv. Antonio Salis a Regio commissario liquidatore delle Società di assicurazione « Anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni » ed « Italia Previdente ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di attuazione approvato col R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato col Regio decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il R. decreto in data 19 maggio 1930, col quale le Società di assicurazione « Anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni » ed « Italia Previdente », con sede in Roma, vennero poste in liquidazione e venne nominato Regio commissario liquidatore il gr. uff. rag. Adolfo Ramadoro;

Considerato che il gr. uff. rag. Adolfo Ramadoro è deceduto il 21 luglio 1939, senza avere ultimate le operazioni di liquidazione delle predette società di assicurazione;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo commissario per l'ulteriore svolgimento delle operazioni di liquidazione delle società stesse;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'avv. Antonio Salis è nominato Regio commissario liquidatore delle Società di assicurazione « Anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni » ed « Italia Previdente » con sede in Roma, in sostituzione del gr. uff. rag. Adolfo Ramadoro.

Art. 2.

Al Regio commissario liquidatore sarà corrisposta a carico delle due liquidazioni una indennità giornaliera di L. 35 (trentacinque).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Torino, addì 4 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

LANTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1939-XVII
Registro 10 *Corporazioni, foglio* 308.

(4233)

REGIO DECRETO 4 agosto 1939-XVII.

Nomina dell'avv. Antonio Salis a Regio commissario liquidatore della Società anonima Banca di Previdenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di attuazione approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regio decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il R. decreto in data 10 ottobre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237, del 13 ottobre 1931, col quale la Società anonima Banca di Previdenza, con sede in Roma, venne posta in liquidazione e venne nominato Regio commissario liquidatore il gr. uff. rag. Adolfo Ramadoro;

Considerato che il gr. uff. Adolfo Ramadoro è deceduto il 21 luglio 1939 senza avere ultimato le operazioni di liquidazione della predetta società;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo commissario per l'ulteriore svolgimento delle operazioni di liquidazione della società stessa;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'avv. Antonio Salis è nominato Regio commissario liquidatore della Società anonima Banca di Previdenza, con sede in Roma, in sostituzione del gr. uff. rag. Adolfo Ramadoro.

Art. 2.

Al Regio commissario liquidatore sarà corrisposta, a carico della liquidazione, una indennità giornaliera di L. 35 (trentacinque).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Torino, addì 4 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

LANTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1939-XVII
Registro 10 *Corporazioni, foglio* 307.

(4234)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 22 settembre 1939-XVII.

Costituzione, in seno alla Corporazione della previdenza e del credito, di un Comitato per l'esercizio della funzione consultiva.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 234, sull'integrazione della funzione consultiva delle Corporazioni;

Vista la legge 22 giugno 1939-XVII, n. 1323, che detta norme integrative per l'esercizio della funzione consultiva della Corporazione della previdenza e del credito;

Visto il proprio decreto 25 ottobre 1936-XIV, n. 2066, che sopprime il Comitato tecnico per le assicurazioni sociali e private e ne deferisce le funzioni consultive alla Corporazione della previdenza e del credito;

Visto il proprio decreto 12 maggio 1937-XV, che costituisce in seno alla Corporazione della previdenza e del credito un Comitato consultivo per le assicurazioni sociali e private;

Visto il proprio decreto 18 settembre 1937-XV, che costituisce il Comitato tecnico corporativo del credito;

Ritenuta la necessità di costituire, in seno alla Corporazione della previdenza e del credito, un Comitato per l'esercizio della funzione consultiva spettante alla Corporazione stessa, nonchè di dettare norme sulla composizione e il funzionamento del Comitato predetto, a' sensi del 2° comma dell'articolo unico della legge innanzi citata;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 234, è costituito in seno alla Corporazione della previdenza e del credito un Comitato per l'esercizio della funzione consultiva.

Il Comitato predetto comprende le seguenti sezioni:

— Sezione di credito;
— Sezione della previdenza;
— Sezione dei servizi di esazione.

La funzione consultiva della Corporazione della previdenza e del credito è esercitata, ove il presidente della Corporazione non richieda direttamente il parere del Consiglio, dal Comitato e dalle Sezioni singole e riunite, di cui ai precedenti comma, secondo le norme degli articoli seguenti.

Art. 2.

Le Sezioni di cui al precedente art. 1, hanno, nelle materie di propria competenza, piena autonomia funzionale.

Ove siano in discussione problemi che interessino due sezioni, il Ministro per le corporazioni può ordinare la convocazione delle due Sezioni riunite.

Ove i problemi in discussione interessino tutte le Sezioni, il Ministro per le corporazioni può ordinare la convocazione dell'intero Comitato.

Art. 3.

La Sezione del credito del Comitato di cui al precedente art. 1 si compone nel modo seguente:

a) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista in seno al Consiglio della Corporazione della previdenza e del credito;

b) quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori del credito;

c) un rappresentante dei dirigenti di aziende di credito;

d) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per i magazzini generali e per i depositi franchi;

e) il governatore della Banca d'Italia, capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, presidente dell'Istituto mobiliare italiano.

Alle riunioni della Sezione, quando la stessa è chiamata ad esercitare le funzioni consultive già di competenza del Comitato tecnico corporativo del credito, a' sensi del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con la legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e con la legge 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e del R. decreto 24 aprile 1939-XVII, n. 857, partecipano solo i membri indicati nelle lettere *a)* ed *c)* nonchè i presidenti delle Confederazioni fasciste delle aziende del credito e dell'assicurazione e dei lavoratori delle aziende del credito dell'assicurazione.

Art. 4.

La Sezione della previdenza del Comitato di cui al precedente art. 1, si compone nel modo seguente:

a) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista in seno al Consiglio della Corporazione della previdenza e del credito;

b) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per le imprese di assicurazione;

c) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per le agenzie di assicurazione;

d) un rappresentante dei dirigenti di aziende di assicurazione;

e) un rappresentante dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

f) un rappresentante dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;

g) un rappresentante della Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia per i lavoratori agricoli;

h) un rappresentante della Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia dell'industria;

i) un rappresentante della Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio;

l) un rappresentante dell'Istituto nazionale fascista di assistenza per i lavoratori delle aziende del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati;

m) un rappresentante della Federazione nazionale fascista delle Casse mutue infortuni agricoli;

n) un rappresentante dei dipendenti da istituti di assicurazione di diritto pubblico non inquadrati sindacalmente;

o) un rappresentante dei professionisti;

p) un rappresentante del Patronato nazionale per l'assistenza sociale.

Quando siano in discussione problemi relativi soltanto al settore delle assicurazioni private o al settore delle assicurazioni sociali o a quello delle assicurazioni malattia gestite in forma mutua, possono essere chiamati a partecipare alla riunione della sezione rispettivamente i membri indicati nelle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *o)*, o nelle lettere *a)*, *e)*, *f)*, *m)*, *n)*, *o)* e *p)*, o nelle lettere *a)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *n)*, *o)* e *p)*.

Art. 5.

La Sezione dei servizi di esazione del Comitato di cui al precedente art. 1, si compone nel modo seguente:

a) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista in seno al Consiglio della corporazione della previdenza e del credito;

b) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per i servizi di esazione.

Art. 6.

Il Comitato e le Sezioni riunite sono presiedute dal Ministro per le corporazioni e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente della Corporazione della previdenza o del credito.

Con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, la presidenza delle singole Sezioni, può essere attribuita, in caso di assenza o impedimento del Ministro per le corporazioni, al consigliere nominato in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista in seno al Consiglio della Corporazione della previdenza e del credito e facente parte della Sezione di cui si tratta.

Art. 7.

Alle riunioni del Comitato e delle Sezioni, singole e riunite, possono sempre intervenire i Ministri e i Sottosegretari di Stato dei Dicasteri interessati ai problemi in discussione, o i loro rappresentanti, e, con facoltà di farsi sostituire in caso di assenza o di impedimento, i direttori generali del Ministero delle corporazioni, quando siano in discussione problemi che interessano i rispettivi servizi.

Il direttore generale del lavoro e del Segretariato delle corporazioni prende parte a tutte le riunioni del Comitato e delle Sezioni; a dette riunioni egli può farsi sostituire dal funzionario incaricato delle funzioni di segreteria a sensi del successivo art. 8.

Salvo il disposto di cui al secondo comma del precedente art. 3, alle riunioni stesse possono sempre invervenire i presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei professionisti e artisti, e il presidente dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, o i loro rappresentanti.

In ogni caso, alle riunioni del Comitato e delle Sezioni possono essere chiamati a partecipare, quando il presidente lo ritenga opportuno, componenti del Consiglio della Corporazione della previdenza e del credito non facenti parte del Comitato predetto.

Art. 8.

I membri del Comitato consultivo sono nominati con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, tra i consiglieri effettivi e aggregati, appartenenti al Consiglio della Corporazione della previdenza e del credito.

Le funzioni di segreteria del Comitato e delle Sezioni sono esercitate da funzionari del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Art. 9.

Sono abrogati i decreti del Capo del Governo 12 maggio 1937-XV e 18 settembre 1937-XV.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 settembre 1939-XVII

MUSSOLINI

(4235)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1939-XVII.
Dichiarazione di trasformazione in ente morale della Società anonima cooperativa di Genova-Rivarolo e sua fusione nel Consorzio agrario provinciale di Genova.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto 29 agosto 1939 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 4 settembre u.s., n. 203, concernente il riconoscimento dell'Ente morale « Consorzio agrario provinciale della provincia di Genova »;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima cooperativa di Genova-Rivarolo è dichiarata trasformata in ente morale ai sensi e agli effetti della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 2.

La Cooperativa di cui al precedente articolo, è fusa, ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della legge predetta, con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Genova.

Art. 3.

La fusione di cui al precedente articolo avrà luogo previo accertamento delle attività e delle passività della Cooperativa di cui all'art. 1 alla data del 31 dicembre 1938-XVII, prendendo a base il bilancio di ciascun Consorzio approvato nell'ultima assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Genova.

In caso di divergenze circa l'accertamento predetto deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trapasso delle attività e passività della Cooperativa fusa è soggetto a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20 ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 4.

Sentito il Consorzio agrario provinciale di Genova il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esaminerà e deciderà le eventuali richieste formulate dalla Cooperativa di cui all'art. 1 al momento della fusione, per regolare il funzionamento del Consorzio agrario provinciale di Genova nei riguardi della cessata attività della Cooperativa in esso fusa.

Art. 5.

Il Consorzio agrario provinciale di Genova è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per la esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, a cura del Consorzio agrario provinciale di Genova nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 20 settembre 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(4256)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Cons. 3,50 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 47.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato cons. 3,50 % n. 483660 di annue L. 350 intestato a Donati Antonietta di Gilberto, moglie di Cardinali Carlo fu Giuseppe, dom. in Milano, vincolato per cauzione del detto Cardinali, quale cassiere della Banca d'Italia, e subordinatamente al detto vincolo, pure come per dote della titolare.

Essendo il detto certificato mancante del secondo mezzo foglio contenente i compartimenti già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 20 settembre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4219)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 190

del 21 settembre 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,55
Inghilterra (Sterlina)	76,80
Francia (Franco)	43,60
Svizzera (Franco)	442,25
Argentina (Peso carta)	4,60
Belgio (Belga)	3,3425
Canadà (Dollaro)	17,79
Danimarca (Corona)	3,7825
Germania (Reichsmark)	7,56
Norvegia (Corona)	4,4475
Olanda (Fiorino)	10,425
Portogallo (Scudo)	0,6965
Svezia (Corona)	4,6625
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Cecoslovacchia (Corona)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,5977
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Polonia (Zloty)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	14,92
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	71,60
Id. 3,50 % (1902)	70,125
Id. 3,00 % Lordo	50 —
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	66,55
Id. Id. 5 % (1936)	91,45
Rendita 5 % (1935)	90,15
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,45
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	98,45
Id. id. 5 % - Id. 1941	99,60
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	89,40
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	89,35
Id. id. 5 % - Id. 1944	94,725

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale « S. Maria del Carmine » di Preturo, in liquidazione, con sede nel comune di Montoro Inferiore (Avellino).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 3 dicembre 1937-XVI, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « S. Maria del Carmine » di Preturo con sede nel comune di Montoro Inferiore (Avellino) ed a sostituire la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 3 dicembre 1937-XVI col quale si è nominato l'avv. Francesco Maffei commissario liquidatore della Cassa rurale suindicata;

Considerato che il predetto avv. Maffei ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il rag. Armando Petretta è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale « S. Maria del Carmine » di Preturo, avente sede nel comune di Montoro Inferiore (Avellino) con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione dell'avv. Francesco Maffei, dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4228)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a tre posti di esaminatore di 4ª classe in prova nel ruolo speciale tecnico della Proprietà intellettuale

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554, ed il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 305, contenente disposizioni per l'attuazione della riforma riguardante i servizi della Proprietà intellettuale;

Visti gli articoli 6 e 7 del R. decreto-legge 24 febbraio 1939-XVII, n. 317, contenente norme per l'attuazione del R. decreto 13 settembre 1934-XII, n. 1602, in materia di invenzioni, di modelli e di marchi;

Vista la nota n. 4991/1.3.1/15 dell'11 giugno 1939-XVII, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza a bandire il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 3 posti di esaminatore di 4ª classe in prova (gruppo *A*, grado 10°), nel ruolo speciale tecnico della Proprietà intellettuale, dei quali uno riservato ai laureati in ingegneria industriale (specializzazione aeronautica), uno ai laureati in ingegneria civile o in ingegneria industriale (specializzazione elettrotecnica) ed uno ai laureati in ingegneria civile.

Alle donne non potrà essere assegnato più di un posto tra quelli messi a concorso.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli impiegati che, in qualità di avventizi, giornalieri, cottimisti od altra non di ruolo comunque denominata, prestino servizio presso una qualsiasi Amministrazione statale, almeno dal 1° luglio 1934.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età, stabilito dagli ordinamenti in vigore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, dovranno pervenire al Ministero delle corporazioni - Direzione generale del personale, della previdenza e del collocamento - Div. 1ª - via Molise - non oltre il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o non risultino regolarmente documentate. Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno è consentito di presentare entro il suddetto termine la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso almeno dieci giorni innanzi la prima prova scritta.

Nella domanda i candidati dovranno:

a) indicare con precisione il loro nome, cognome e paternità ed il recapito;

b) indicare a quale dei posti messi a concorso aspirano;

c) elencare i documenti allegati alla domanda.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato dal quale risulti l'anno, il mese e il giorno della iscrizione al P.N.F. o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il candidato, ovvero dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e munito del visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Qualora trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, presso la quale il candidato è inscritto, col visto del Segretario o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P.N.F. e deve contenere l'attestazione che l'iscrizione continua ed è stata ininterrotta.

I cittadini italiani residenti all'estero e gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale e firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero. Tale certificato può altresì essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Ove trattasi di iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P.N.F.

I cittadini di San Marino devono produrre il certificato di iscrizione al P.F.S. che deve essere firmato dal Segretario del Partito Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, qualora i cittadini suddetti risiedano nel territorio della Repubblica, e dalla Federazione che li ha in forza, qualora essi risiedano nel Regno.

Qualora trattisi di iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato, rilasciato, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovrà essere munito del visto di ratifica del Segretario o di un Vice segretario del P.N.F.

Per gli invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento;

b) estratto dell'atto di nascita, in conformità del R. decreto 25 agosto 1932-X, n. 1101;

c) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal podestà del Comune di residenza.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) diploma originale o copia autentica di una delle lauree indicate nell'art. 1, a seconda del posto al quale l'aspirante chiede di concorrere, e gli altri titoli scolastici eventualmente necessari per comprovare la specializzazione, ove richiesta; ovvero certificato di laurea rilasciato dall'Istituto presso il quale il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica;

e) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale, dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione, indicando se l'imperfezione non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

g) certificato generale del casellario giudiziario;

h) certificato di buona condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha la residenza;

i) certificato di stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

l) fotografia recente del candidato, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda;

m) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità, i primi mediante certificato redatto in carta legale, rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, redatto in carta legale, del podestà del Comune di residenza, legalizzato dal Prefetto;

n) certificato, da rilasciarsi dal Ministero presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale o di autorità delegata.

Art. 5.

Il certificato di cui alla lettera *b*) del precedente art. 4 non sarà ritenuto valido se rilasciato in data anteriore all'11 marzo 1939-XVII, ed i certificati di cui alle lettere *c*), *e*), *f*), *g*), *h*), non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma o dal segretario della Regia procura di Roma.

Art. 6.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*), *m*), quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta legale del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Art. 8.

L'esame consterà di una prova scritta e di una orale.

La prova scritta, unica per tutti i concorrenti, verterà sulla tecnologia generale, meccanica e siderurgica.

La prova orale consisterà in una prova unica per tutti i concorrenti ed in una prova suppletiva per i singoli posti messi a concorso.

La prova unica si svolgerà sulla materia che ha formato oggetto della prova scritta e sulle seguenti:

a) legislazione in materia di privative industriali, di modelli e di marchi di fabbrica;

b) elementi di statistica;

c) lingua francese.

La prova suppletiva si svolgerà sulle seguenti materie:

a) per i concorrenti al posto riservato ai laureati in ingegneria industriale (specializzazione aeronautica), « nozioni generali sui motori di aviazione »;

b) per i concorrenti al posto riservato ai laureati in ingegneria civile o industriale (specializzazione elettrotecnica), « nozioni generali di elettricità »;

c) per i concorrenti al posto riservato ai laureati in ingegneria civile, « nozioni generali sulle costruzioni ferroviarie ».

Art. 9.

Per lo svolgimento della prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 10.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prova scritta.

Essi dovranno presentarsi all'esame muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno almeno sette decimi nella prova scritta.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punto riportato nella prova scritta e del punto ottenuto in quella orale.

I vincitori del concorso saranno collocati in una unica graduatoria, secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397; 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111; 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172; 3 del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, per la ripartizione dei posti, le nomine ai gruppi di posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e dell'art. 2 del R. decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 305.

Art. 12.

I vincitori, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926-IV, n. 46, saranno assunti in qualità di esaminatori di 4ª classe in prova nel ruolo speciale tecnico della Proprietà intellettuale (gruppo *A*) e conseguiranno la nomina a esaminatore di 4ª classe, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 800, salvo le riduzioni e le maggiorazioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, 14 aprile 1934-XII, n. 561, 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, 27 giugno 1937-XV, n. 1033 e alla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 agosto 1939-XVII

p. *Il Ministro*: Ricci

(4230)

Concorso a otto posti di esaminatore di 4ª classe in prova nel ruolo speciale tecnico della Proprietà intellettuale

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554, ed il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, che converte in legge il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 305, contenente disposizioni per l'attuazione della riforma riguardante i servizi della Proprietà intellettuale.

Visti gli articoli 6 e 7 del R. decreto-legge 24 febbraio 1939-XVII, n. 317, contenente norme per l'attuazione del R. decreto 13 settembre 1934-XII, n. 1602, in materia di invenzioni, di modelli e di marchi;

Vista la nota n. 4991/1.3.1/15 dell'11 giugno 1939-XVII della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a otto posti di esaminatore di 4ª classe in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo speciale tecnico della Proprietà intellettuale, dei quali due riservati ai laureati in ingegneria industriale, specializzazione elettrotecnica, tre ai laureati in ingegneria industriale, specializzazione meccanica, due ai laureati in ingegneria chimica o in chimica industriale, ed uno ai laureati in chimica.

Al concorso non possono partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che il candidato:

a) appartenga al P. N. F. o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, salvo le disposizioni di cui al R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra;

b) abbia alla data del presente bando compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 30.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che, alla data del presente bando di concorso, siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, e per il personale civile non di ruolo, che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni dello Stato, eccetto quella ferroviaria.

Il limite di età è protratto a 35 anni per coloro che durante la guerra 1915-18 hanno prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, per i legionari fiumani, per coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari.

E' protratto a 39 anni per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale, per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra.

I cennati limiti sono aumentati di quattro anni per gli aspiranti che risultino iscritti al P. N. F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, che siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti, che siano coniugati alla data cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

c) sia cittadino italiano. Ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) sia provvisto di uno dei diplomi di laurea indicati all'art. 1.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, dovranno pervenire al Ministero delle corporazioni - Direzione generale del personale, della previdenza e del collocamento - Div. I, via Molise - non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o non risultino regolarmente documentate. Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso almeno dieci giorni innanzi la prima prova scritta.

Nella domanda i candidati dovranno:

a) indicare il loro nome, cognome, paternità ed il recapito;

b) indicare a quali dei posti messi a concorso aspirano;

c) elencare i documenti allegati alla domanda.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Il Ministero per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato dal quale risulti l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione al P. N. F. o ai Gruppi universitari fascisti o, alla Gioventù italiana del Littorio, da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, ovvero dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e munito del visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Qualora trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, presso la quale il candidato è iscritto, col visto del Segretario o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P. N. F. e deve contenere l'attestazione che l'iscrizione continua ed è stata ininterrotta.

I cittadini italiani residenti all'estero e gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale e firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero. Tale certificato può altresì essere rila-

sciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Ove trattisi di iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P. N. F.

I cittadini di San Marino devono produrre il certificato di iscrizione al P. F. S. che deve essere firmato dal Segretario del Partito Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, qualora i cittadini suddetti risiedano nel territorio della Repubblica, e dalla Federazione che li ha in forza, qualora essi risiedano nel Regno.

Qualora trattisi di iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato, rilasciato, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovrà essere munito del visto di ratifica del Segretario o di un Vice segretario del P. N. F.;

b) estratto dell'atto di nascita, in conformità del R. decreto 25 agosto 1932-X, n. 1101;

c) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal podestà del Comune di residenza;

d) diploma originale o copia autentica di una delle lauree indicate nell'art. 1, a seconda dei posti ai quali l'aspirante chiede di concorrere, e gli altri titoli scolastici eventualmente necessari per comprovare la specializzazione, ove richiesta; ovvero certificato di laurea rilasciato dall'Istituto presso il quale il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica.

Al diploma di laurea dovrà essere unito un certificato dei voti riportati in ciascuno degli esami speciali dei corsi di studi superiori e negli esami di laurea;

e) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale, dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare mensione, indicando se l'imperfezione non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita medica di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

g) certificato generale del casellario giudiziario;

h) certificato di buona condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha la residenza;

i) certificato di stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

l) fotografia recente del candidato con la firma autenticata dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel quale caso dovrà dichiararlo nella domanda;

m) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità, i primi mediante certificato redatto in carta legale, rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato redatto in carta legale dal podestà del Comune di residenza, legalizzato dal Prefetto.

Art. 5.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo dovranno unire inoltre alla domanda un certificato da rilasciarsi dal Ministero presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione Ministeriale o di autorità delegata.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *i*) del precedente art. 4 e copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*), *m*) del precedente art. 4, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta legale del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

Il certificato di cui alla lettera *b*) del precedente art. 4 non sarà ritenuto valido se rilasciato in data anteriore all'11 marzo 1939-XVII, ed i certificati di cui alle lettere *c*), *e*), *f*), *g*), *h*) del precedente articolo 4 non saranno ritenuti validi se non rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma o dal segretario della Regia procura di Roma.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto, cui essi aspirano.

Art. 8.

L'esame consterà di una prova scritta o di una prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta:

1) Per i concorrenti ai posti riservati ai laureati in ingegneria industriale, specializzazione elettrotecnica, la prova verterà sulle seguenti materie:

a) Impianti industriali elettrici;
b) Costruzione di macchine elettriche.

2) Per i concorrenti ai posti riservati ai laureati in ingegneria industriale, specializzazione meccanica, la prova verterà sulle seguenti materie:

a) Impianti industriali meccanici;
b) Disegno di macchine e progetti.

3) Per i concorrenti ai posti riservati ai laureati in ingegneria chimica o in chimica industriale, la prova verterà sulle seguenti materie:

a) Chimica industriale;
b) Impianti industriali chimici.

4) Per i concorrenti al posto riservato ai laureati in chimica, la prova verterà sulle seguenti materie:

a) Chimica generale ed inorganica;
b) Chimica farmaceutica e tossicologica.

Prova orale:

La prova orale si svolgerà, per ciascun gruppo di posti messi a concorso, sulle due materie indicate per la prova scritta, e su tre materie scelte dal candidato fra gli insegnamenti superati nel corso di studi superiori.

All'uopo i concorrenti dovranno indicare nella domanda di ammissione al concorso, su quali materie, fra quelle risultanti dal certificato dei voti di cui alla lettera *d*) - comma 2° - dell'art. 4, intendano essere esaminati.

Il concorrente potrà inoltre chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere le prove scritte ed orali nelle lingue inglese e tedesca.

La prova scritta delle lingue consisterà in una traduzione, senza vocabolario, di un brano tecnico.

Nella prova orale, che consisterà in una conversazione, i concorrenti dovranno dare prova di una conoscenza completa delle lingue.

Art. 9.

Per lo svolgimento della prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 10.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prova scritta.

Essi dovranno presentarsi all'esame muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno almeno sette decimi nella prova scritta.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punto riportato nella prova scritta e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova facoltativa di lingua (comprendente l'orale e lo scritto) superata, la votazione complessiva di cui al comma precedente sarà aumentata fino ad un massimo di due punti.

I vincitori del concorso saranno collocati in un'unica graduatoria, secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397; 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111; 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172; 3 del Regio decreto 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, per la ripartizione dei posti, le nomine ai gruppi di posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e dell'art. 9 del R. decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 305.

Nel caso in cui, per qualcuno dei gruppi dei posti messi a concorso, manchino i concorrenti oppure non risultino concorrenti idonei, il Ministro per le corporazioni ha facoltà di nominare ai posti dei gruppi suddetti i concorrenti ai posti degli altri gruppi, che siano risultati idonei ma che non possano conseguire la nomina per mancanza di posti nei gruppi stessi.

Art. 12.

I vincitori, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno assunti in qualità di esaminatori di 4ª classe in prova nel ruolo speciale tecnico della Proprietà intellettuale (gruppo *A*) e conseguiranno le nomine a esaminatore di 4ª classe se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 800, salvo le riduzioni e le maggiorazioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, 14 aprile 1934-XII, n. 561, 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, 27 giugno 1937-XV, n. 1033 e alla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 agosto 1939-XVII

p. *Il Ministro*: RICCI

(4231)

Concorso ad un posto di telefonista con contratto a termine della durata di cinque anni

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 26 giugno 1928, n. 1833, contenente le norme relative alla assunzione, allo stato ed al trattamento del personale di commutazione telefonica del Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3348, recante abrogazione e modificazioni di alcune norme contenute nel decreto suddetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, numero 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Vista la nota n. 4991-15/1.3.1 del 27 luglio 1939-XVII della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza a bandire il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di telefonista con contratto a termine della durata di cinque anni, presso il Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, dovranno pervenire al Ministero delle corporazioni, Direzione generale del personale, della previdenza e del collocamento - Divisione 1ª, via Molise, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze risulteranno pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o non risulteranno regolarmente documentate. Ai candidati che risiedono fuori del Regno è però consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro i trenta giorni successivi.

Nella domanda i candidati dovranno:

a) indicare con precisione il loro nome, cognome e paternità ed il recapito;

b) elencare i documenti allegati alla domanda.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

A corredo della domanda il candidato dovrà unire i seguenti documenti:

a) certificato dal quale risulti l'anno, il mese e il giorno della iscrizione al P.N.F. o ai Gruppi universitari o alla Gioventù italiana del Littorio, da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, ovvero dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e munito del visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Qualora trattasi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, presso la quale il candidato è iscritto, col visto del Segretario o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P.N.F. e deve contenere l'attestazione che l'iscrizione continua ed è stata interrotta.

I cittadini italiani residenti all'estero e gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale e firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero. Tale certificato può altresì essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Ove trattisi di iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P.N.F.

I cittadini di San Marino devono produrre il certificato di iscrizione al P.N.F., che deve essere firmato dal Segretario del Partito

Sanmarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, qualora i cittadini suddetti risiedono nel territorio della Repubblica, e dalla Federazione che li ha in forza qualora essi risiedono nel Regno.

Qualora trattasi di iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato, rilasciato, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese o dai segretari federali del Regno, dovrà essere munito del visto di ratifica del Segretario o di un vice Segretario del P.N.F.;

b) estratto dell'atto di nascita, in conformità del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 30 anni alla data del presente decreto.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che, alla data del presente decreto siano impiegati di ruolo, delle Amministrazioni dello Stato, e per il personale civile non di ruolo, che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni dello Stato, eccetto quella ferroviaria.

Il limite di età è protratto a 35 anni per coloro che durante la guerra 1915-18 hanno prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, per i legionari fiumani, per coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e per coloro che, in servizio non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari.

E' protratto a 39 anni per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale, per i decorati al valore militare e per i promossi per merito di guerra.

I cennati limiti sono aumentati di 4 anni per gli aspiranti che risultino iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, che siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al P. N .F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

c) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Gli italiani non regnicoli sono dispensati dal presentare il certificato di cui al presente numero;

d) documento dal quale risulti che il candidato è in possesso della licenza di scuola elementare;

e) certificato rilasciato da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario comunale o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale del casellario giudiziario;

g) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

h) certificato di stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

i) fotografia recente del candidato, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel quale caso dovrà dichiararlo nella domanda;

l) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità, i primi mediante certificato redatto in carta legale, rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, redatto su carta legale, del podestà del Comune di residenza, legalizzato dal Prefetto; le vedove non rimaritate e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato redatto in carta legale del podestà del Comune di residenza, legalizzato dal Prefetto;

m) ogni altro titolo o documento che il candidato crederà di esibire per dimostrare la sua idoneità al posto cui aspira.

Art. 4.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo dovranno unire inoltre alla domanda un certificato, da rilasciarsi dal Ministero presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi della autorizzazione ministeriale o di autorità delegata.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *h*), *m*) del precedente art. 3 e copia autentica dello stato di servizio rilasciato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *l*) del precedente art. 3, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta legale del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 5.

Il certificato di cui alla lettera *b*) del precedente art. 3 non sarà ritenuto valido se rilasciato in data anteriore all'11 marzo 1939-XVII, ed il certificato di cui alle lettere *c*), *e*), *f*), *g*) del precedente art. 3 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma o dal segretario della Regia procura di Roma.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso verrà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) da un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 6°, presidente;

b) da due funzionari, uno di gruppo *A*, di grado non inferiore all'8° e uno di gruppo *C*, di grado non inferiore al 9°, membri.

Alle mansioni di segretario della Commissione, attenderà un funzionario della carriera amministrativa del Ministero.

Art. 8.

La graduatoria dei candidati idonei, sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione giudicatrice, anche agli effetti della determinazione della idoneità.

Art. 9.

Il vincitore del concorso sarà assunto con contratto a termine della durata di cinque anni, e, entro cinque giorni dall'invito che sarà a lui fatto, dovrà firmare il contratto ed assumere servizio, in difetto di che sarà dichiarato rinunciatario.

Art. 10.

Al personale di commutazione telefonica sarà corrisposta la paga giornaliera lorda di L. 21, di cui all'art. 17 del R. decreto 26 giugno 1928, n. 1838, salvo le riduzioni e le maggiorazioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561, 24 settembre 1936, n. 1719, 27 giugno 1937, n. 1033 e alla legge 20 aprile 1939, n. 591.

Per tutto quanto non è esplicitamente previsto nel presente bando si osserveranno le norme di cui al R. decreto 26 giugno 1928, n. 1838, modificato dal R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3348, e le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 agosto 1939-XVII

p. *Il Ministro*: RICCI

(4232)

REGIA PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visti i propri decreti n. 37646 San. in data 30 dicembre 1937 e n. 3250 San. in data 31 gennaio 1938 con i quali fu bandito un concorso per titoli ed esami per tre posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1937;

Visti i propri decreti n. 8003 San. in data 16 marzo 1938 e n. 17031 San. in data 22 giugno 1938 con i quali furono proposti i termini del concorso al 16 agosto 1938;

Visto il proprio decreto n. 27707 San. in data 31 dicembre 1938 relativo all'ammissione dei candidati;

Vista la graduatoria dei candidati formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati ammessi al concorso di cui in epigrafe così formulata:

1) Bidone dott. Carlo . . . . punti 57,68
2) Rovatti dott. Idolo . . . . » 55,40
3) Rho dott. Giovanni . . . . » 53,78
4) De Zen dott. Erminio . . . . . . » 52,46
5) Rustichelli dott. Gerardo . . . . . » 52,40
6) Guanzetti dott. Angelo . . . . . . » 51,29
7) Parisotto dott. Rinaldo . . . . . . » 50,75
8) Andolfi dott. Giulio . . . . » 50,18
9) Signorelli dott. Carlo . . . . . . » 49,90
10) Ciocca dott. Oreste . . . . » 49,31
11) Senna dott. Virginio . . . . . . » 49,15
12) Magri dott. Bruno . . . . » 48,76
13) Mandrini dott. Ovidio . . . . . . » 48,34
14) Felappi dott. Innocenzo . . . . . . » 48,06
15) Canepa dott. Renato . . . . » 47,62
16) Galanzino dott. Andrea . . . . . . » 46,37
17) Roveda dott. Giovanni . . . . . . » 45,65
18) Ignesti dott. Enzo . . . . » 44,43
19) Brizio dott. Alessandro . . . . . . » 43,84
20) Gambino dott. Domenico . . . . . » 42 —
21) Oddone dott. Carlo . . . . » 40,40

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino della Regia Prefettura e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 8 settembre 1939-XVII

p. *Il prefetto*: RICHARD

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il proprio decreto pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati partecipanti al concorso a tre posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937;

Esaminate le domande presentate dai candidati;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 12 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori per la sede a fianco di ciascuno indicata i seguenti candidati partecipanti al concorso di cui in epigrafe:

1) Bidone dott. Carlo per la condotta comunale di Frugarolo.

2) Rovatti dott. Idolo per la condotta consorziale di Sale ed uniti.

3) Rho dott. Giovanni per la terza condotta comunale di Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino della Regia Prefettura e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 8 settembre 1939-XVII

p. *Il prefetto*: RICHARD

(4168)

REGIA PREFETTURA DI PISTOIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Vista la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Pistoia al 30 novembre 1937-XVI, formata dalla Commissione giudicatrice costituita con decreto Ministeriale 6 ottobre 1938 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre, n. 239;

Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria sopra citata:

Cecchini Elide . . . . con punti 55,031
Romiti Ugolina Albertina . . . . . » 53,281
Andreotti Palmira . . . . » 50,937
Paoluzzi Angelina . . . . » 42,062

La presente graduatoria sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e del comune di Montecatini Valdinievole.

Pistoia, addì 25 agosto 1939-XVII

Il prefetto: PIRONTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il proprio decreto 15178 in data 25 agosto 1939-XVII concernente l'approvazione della graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Pistoia al 30 novembre 1937-XVI;

Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1256;

Considerato che occorre procedere all'assegnazione dell'unica condotta vacante alla candidata prima in graduatoria;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La candidata Cecchini Elide è assegnata alla condotta ostetrica di Montecatini Valdinievole.

Pistoia, addì 25 agosto 1939-XVII

Il prefetto: PIRONTI

(4169)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.